



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo "Fratelli d'Italia" – Costa Volpino

Scuola dell'Infanzia, scuola Primaria e scuola Secondaria di primo grado
Via Aldo Moro, 2 (24062) Costa Volpino (BG) - Tel. 035/5785846
E-mail: bgic84300p@istruzione.it, bgic84300p@pec.istruzione.it
Sito Web: www.iccostavolpino.edu.it - Codice Fiscale n. 96005650161

Prot.4808/VI3

Costa Volpino, 05/10/2019

**Contratto affidamento servizi per la realizzazione del progetto "Mettiamoci in gioco"
per gli alunni della scuola primaria di Rogno –**

tra

L' **Istituto Comprensivo Statale "Fratelli d'Italia"** di Costa Volpino, c.f. 96005650161, codice univoco UF0CVK, rappresentato legalmente dal prof. Rinaldi Nico, Dirigente Scolastico, domiciliato per la sua carica presso l'Istituto medesimo

e

Althea di Bonetti Michela P.I. 03602400164 con sede legale in Piazza Pertini n. 1/3 Rogno (BG)

si conviene e stipula quanto seguente

ART. 1 – **Althea di Bonetti Michela**, si impegna a realizzare l'attività relativa alla realizzazione del progetto "**Mettiamoci in gioco**" per gli alunni della scuola primaria di Rogno.

ART. 2 – Il periodo in cui si dovrà svolgere il corso dovrà essere compreso tra ottobre 2019 – Maggio 2020 per un totale di 25 ore .

ART. 3 – La sede del corso è il plesso di scuola primaria di Rogno.

ART. 4 – Le finalità che si intendono raggiungere sono quelle riportate nella proposta progettuale concordata che si allega

ART. 5 – La S.V. si impegna, ai fini di cui all'art. 1 a coordinare le modalità di realizzazione dell'attività con i docenti delle classi;

ART. 6 - L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni del D.lgs n. 81/2008 ss.mm.ii che lo riguardano.

ART. 7 – L' Istituto Comprensivo di Costa Volpino, a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta si impegna a corrispondere il compenso pari a € 750,00 iva al 22% inclusa previa presentazione di time sheet e relazione finale. Il compenso verrà ridotto proporzionalmente in caso di non svolgimento di tutte le ore. Esso verrà corrisposto entro 30 giorni dalla prestazione.

ART. 8 - L'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»),

Firmato digitalmente da RINALDI NICO

BGIC84300P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004808 - 05/10/2019 - VI3 - U

ART. 9 – L'Istituto Comprensivo, fa presente che i dati personali forniti dal contraente saranno oggetto di trattamento finalizzato agli adempimenti richiesti da obblighi di legge o di contratto inerenti al rapporto di lavoro, nel rispetto della normativa vigente. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta per legge la facoltà di accedervi. Il contraente è nominata "incaricato" del trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento dell'incarico, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, con vincolo di utilizzare tali dati per le sole finalità perseguite dall'Istituzione scolastica. Il contraente si impegna a non divulgare all'esterno dell'Istituzione scolastica i dati di cui verrà a conoscenza durante l'espletamento dell'incarico ricevuto e dichiara di aver preso visione dell'informativa al fornitore in materia di protezione dei dati personali cos' come previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 nonché dai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante.

ART. 10 - L'Istituto Comprensivo ha diritto di risolvere il contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata con un preavviso di almeno 30 giorni, qualora a suo insindacabile giudizio l'attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obblighi prefissati: in tal caso spetterà al contraente una frazione di compenso proporzionale alle ore di attività svolte. In caso di risoluzione del contratto l'istituto ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

ART. 11 E' fatto espresso divieto di subappaltare in tutto o in parte, il servizio oggetto del presente appalto, né di farlo eseguire a mezzo di procuratore, senza l'assenso dell'Amministrazione, sotto la pena della risoluzione del contratto e rifusione del danni e delle spese.

ART. 12 – Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Bergamo e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della ditta assuntrice del servizio.

ART. 13 – Il contratto verrà risolto con effetto immediato nel caso in cui si accerti il difetto del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 80 del D.LGS. 50/2016 e in tal caso la S.V. avrà diritto al pagamento delle sole prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

ART. 14 – Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ex art. 1 comma 3 del D.L. 95/2012 nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione stipulata da Consip S.p.A. avente ad oggetto i servizi di cui al presente contratto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Nico Rinaldi

per accettazione
il legale rappresentante
Althea di Bonetti Michela